SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 6 maggio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

Si dà avviso che alla pag. 28 di questo fascicolo della serie generale è pubblicato l'avviso riguardante il rinvio della prova di esame del concorso per l'ammissione al corso biennale di formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 1993-1994.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero dell'ambiente

Ministro per la funzione pubblica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI COSTITUZIONALI

Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale». Il testo della legge costituzionale è stato approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti dal Senato della Repubblica in seconda votazione nella seduta del 29 aprile 1993 e dalla Camera dei deputati a maggioranza assoluta dei suoi componenti in seconda votazione, nella seduta del 10 marzo 1993.

AVVERTENZA

Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale *del testo seguente un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda al* referendum *popolare*

Il presente comunicato è stato redatto ai sensi dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352

Art. 1.

La Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, istituita con deliberazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 23 luglio 1992, elabora un progetto organico di revisione costituzionale relativo alla parte II della Costituzione, ad esclusione della sezione II del titolo VI, nonché progetti di legge sull'elezione delle Camere e dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

2. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assegnano alla Commissione i disegni e le proposte di legge costituzionale ed ordinaria relativi alle materie indicate, presentati entro la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. La Commissione esamina i disegni e le proposte di legge costituzionale ed ordinaria ad essa assegnati in sede referente e secondo le norme del regolamento della Camera dei deputati, in quanto compatibili.

4. La Commissione, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, comunica alle Camere i progetti di legge di cui al comma 1 corredati da relazioni illustrative. Entro trenta giorni ciascun deputato o senatore, anche se componente del Governo, può presentare alle Presidenze delle Camere emendamenti, sui quali la Commissione si pronuncia nei successivi trenta giorni.

5. È in facoltà della Commissione trasmettere alle Camere, anche prima del termine di cui al comma 4, i progetti di legge da essa predisposti.

6. I Presidenti delle Camere adottano le opportune intese per l'iscrizione dei progetti di legge all'ordine del giorno delle Assemblee e stabiliscono la data entro la quale ciascuna Camera procede alla votazione finale.

7. La Commissione nomina uno o più deputati e senatori con funzioni di relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La Commissione è rappresentata nella discussione dinanzi alle Assemblee da un Comitato formato dal Presidente, dai relatori e da deputati e senatori in rappresentanza di tutti i gruppi.

Art. 2.

1. Il procedimento di cui alla presente legge costituzionale si applica esclusivamente ai disegni e alle proposte di legge assegnati alla Commissione.

2. Nel corso dell'esame davanti alle Assemblee si osservano le norme dei rispettivi regolamenti. Non sono ammesse questioni pregiudiziali, sospensive, per il non passaggio all'esame degli articoli o per il rinvio in Commissione. Fino a cinque giorni prima della data fissata per l'inizio della discussione generale, i componenti della Assemblea possono presentare emendamenti al testo della Commissione, in diretta correlazione con le parti modificate, e ripresentare gli emendamenti respinti dalla Commissione. La Commissione può presentare emendamenti o subemendamenti fino a quarantotto ore prima dell'inizio della seduta in cui è prevista la votazione degli articoli o degli emendamenti ai quali si riferiscono. Agli emendamenti della Commissione, che sono immediatamente stampati e distribuiti, possono essere presentati subemendamenti da parte di almeno un presidente di gruppo o di almeno dieci deputati o cinque senatori fino al giorno precedente l'inizio della seduta in cui è prevista la votazione di tali emendamenti.

Art. 3.

1. Il progetto di legge costituzionale è approvato da ciascuna Camera in seconda deliberazione, ad intervallo non minore di tre mesi dalla prima, a maggioranza assoluta dei componenti e sottoposto a *referendum* popolare entro tre mesi dalla pubblicazione.

2. La legge costituzionale è promulgata se nel *referendum* popolare sia stata approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Art. 4.

1. La Commissione cessa dalle sue funzioni con la pubblicazione delle leggi costituzionali ed ordinarie approvate ai sensi della presente legge costituzionale, ovvero in caso di scioglimento di una o di entrambe le Camere.

Art. 5.

1. Per la modificazione delle leggi costituzionale od ordinarie, approvate secondo quanto stabilito dalla presente legge costituzionale, si osservano le norme di procedura rispettivamente previste dalla Costituzione.

Art. 6.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico, in parti uguali, del bilancio interno della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Art. 7.

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, successiva alla sua promulgazione.

93A2748

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132.

Regolamento di attuazione della legge 28 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 34, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 aprile 1993;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 23 e del 27 aprile 1993;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente regolamento:

Art 1

1. L'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, nonché, rispettivamente, l'elezione del consiglio comunale e del consiglio provinciale si svolgono contestualmente mediante un primo turno di votazione ed un eventuale turno di ballottaggio, ai sensi della legge 25 marzo 1993, n 81, di seguito denominata legge.

2 Le norme che stabiliscono i termini entro i quali debbono svolgersi le elezioni nei comuni e nelle province si applicano con riferimento al primo turno di elezioni.

3 L'eventuale turno di ballottaggio si svolge nei tempi previsti dall'art. 6, commi 5 e 6, e dall'art. 8, commi 7 e 8, della legge. indipendentemente dai termini previsti dalle disposizioni citate dal comma 2.

Art. 2.

1. Fermo il disposto dell'art. 3 della legge per quanto riguarda i requisiti formali della presentazione delle candidature individuali e di lista, le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura, o della lista sia allegata. oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

Art. 3.

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti di cui all'art. 5 della legge, ai fini della stampa, sulle schede di votazione e sul manifesto, dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco e dei contrassegni delle liste ad essi collegate, la commissione elettorale circondariale assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

2. Nei comuni di cui al comma 1, l'arrotondamento all'unità superiore, previsto dal comma 7 dell'art 5 della legge, si effettua quando il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi

Art. 4.

1. Per le elezioni del consiglio provinciale e per le elezioni dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'ufficio elettorale centrale e, rispettivamente, la commissione elettorale circondariale procedono, sia in sede di prima votazione sia in sede di eventuale ballottaggio, al sorteggio dei nominativi dei candidati alla carica di presidente della provincia o alla carica di sindaco ammessi, alla presenza dei delegati di gruppo o di lista appositamente convocati.

2. Sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione i nominativi dei candidati alla carica di presidente della provincia o alla carica di sindaco sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio, con a fianco i contrassegni dei gruppi o delle liste riprodotti secondo l'ordine risultato dal sorteggio effettuato a norma delle vigenti disposizioni.

Art 5.

1. Nelle elezioni relative ai comuni, qualora l'elettore ometta di votare un contrassegno di lista, ma esprima correttamente il voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, s'intende validamente votata anche la lista cui appartiene il candidato votato. In tal caso, s'intende validamente votato anche il candidato alla carica di sindaco, collegato con la stessa lista, salvo che l'elettore si sia avvalso della facoltà di votare per un diverso candidato alla carica di sindaco, come disposto dall'art. 6, comma 3, della legge per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le elezioni del consiglio provinciale, nel caso in cui l'elettore abbia segnato unicamente il nominativo del candidato alla carica di consigliere provinciale.

Art. 6

1. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso.

2. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, l'indicazione di voto apposta sul nominativo del candidato alla carica di sindaco o sul rettangolo che contiene il nominativo stesso vale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge, anche come voto alla lista collegata.

3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'indicazione di voto apposta sul nominativo del candidato alla carica di sindaco o sul rettangolo che contiene il nominativo stesso vale solo come voto per il candidato stesso, esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste collegate.

4. Nelle elezioni provinciali, ciascun elettore può esprimere il proprio voto unicamente sul simbolo posto alla sinistra dell'unico candidato alla carica di consigliere ovvero sul simbolo posto alla sinistra di uno dei candidati alla carica stessa, collegati al candidato alla carica di presidente. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia.

Art. 7.

1. Nelle ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 6 e del comma 8 dell'art. 8 della legge, il prefetto, con proprio decreto, sospende il procedimento elettorale e, contestualmente, fissa la data della nuova votazione che deve aver luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

2. Il decreto di cui al comma 1 è notificato al sindaco, il quale ne dà immediata notizia al pubblico mediante manifesto da affiggersi nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 8.

1. Le operazioni di riparto dei seggi tra le liste e tra i gruppi di candidati sono, in ogni caso, effettuate dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia o del sindaco avvenuta in sede di primo ovvero di secondo turno.

Art. 9.

1. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene comunque assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o coalizione di liste costituita al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi.

2. I seggi restanti dopo l'assegnazione di cui al comma 1 vengono distribuiti ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge, tra la lista o i gruppi di liste collegate al candidato alla carica di sindaco non eletto in sede di ballottaggio, nonché tra le liste o le coalizioni di liste non collegate a nessuno dei candidati ammessi al secondo turno.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le elezioni del consiglio provinciale.

Art. 10.

1. All'art. 9, comma 3, della legge, ogni riferimento a gruppo di candidati è esteso anche alle coalizioni di gruppi di candidati.

Art. 11.

1. Nel caso di parità di cifre individuali, di cui all'art. 9, comma 8, della legge, è preferito il più anziano di età.

Art. 12.

1. La elezione del presidente del consiglio circoscrizionale avviene, a suffragio indiretto, a norma dell'art. 13, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Fino all'approvazione delle norme statutarie e regolamentari, le elezioni dei consigli circoscrizionali sono disciplinate dalle disposizioni di cui all'art. 7, commi 1, 2, 4 e 8, della legge.

Art. 13.

1. Le operazioni di spoglio delle schede presso gli uffici elettorali di sezione hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione, successivamente all'espletamento delle operazioni previste dall'art. 53 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

2. Le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio, se ha avuto luogo una sola elezione, ed entro 24 ore, se hanno avuto luogo due consultazioni.

Art. 14.

1. Nelle operazioni di scrutinio il presidente dell'ufficio elettorale di sezione enuncia ad alta voce in primo luogo i voti espressi in favore del candidato alla carica di presidente della provincia o alla carica di sindaco.

Art. 15.

1. Le schede per la prima votazione e per il turno di ballottaggio previste dalla legge devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, *H* ed *I* allegate al presente regolamento.

2. La scheda per la votazione per le elezioni dei consigli circoscrizionali ha le stesse caratteristiche del modello descritto nelle tabelle *A* ed *E* allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, fatta eccezione del numero delle righe stampate accanto a ciascun simbolo che si intendono ridotte ad una, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, comma 3, e dell'art. 7, comma 2, della legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1993
Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 37

HD3 TURNO GORELLI MODELLI LORIA - SCHEDA SINDACO **BIS**

TABELLA **A**

(prevista dall art 15 comma 1

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
1 **NOME E COGNOME** (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)	5 **NOME E COGNOME** (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)		
2 **NOME E COGNOME** (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)	6 **NOME E COGNOME** (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)		
3 **NOME E COGNOME** (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)	7 **NOME E COGNOME** (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)		
4 **NOME E COGNOME** (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)	8 **NOME E COGNOME** (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO) (Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere)		

(*Segue* TABELLA **A**)

N B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali le prime tre iniziando da sinistra vengono usate per la stampa dei nominativi dei candidati alla carica di Sindaco e dei contrassegni delle liste ad essi collegate e possono contenere ciascuna 4 spazi, per un numero complessivo di 12

Quando i contrassegni da inserire sono da 13 a 15 gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 5, quando sono da 16 a 20 viene utilizzata la quarta parte della scheda, nel caso in cui siano più di 20, la scheda comprenderà una parte quinta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi

I nominativi dei candidati alla carica di Sindaco ed il contrassegno della lista a ciascuno di essi collegato sono posti secondo l'ordine del sorteggio, progredendo dall'alto in basso e quindi da sinistra a destra

La scheda deve essere piegata, a cura dell elettore verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito

TABELLA B
(prevista dall art 15 comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER IL TURNO DI BALLOTTAGGIO
PER L'ELEZIONE DEL SINDACO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15 000 ABITANTI

PARTE I

1 NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

2 NOME E COGNOME
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

PARTE II

PARTE III

PARTE IV

(*Segue* TABELLA **B**)

N B. - La scheda e suddivisa in quattro parti uguali soltanto la prima iniziando da sinistra, viene utilizzata per la stampa dei nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio e dei contrassegni ad essi collegati.

I nominativi ed i relativi contrassegni sono riportati secondo l ordine risultato dal sorteggio

La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito

TABELLA C
(prevista dall'art. 15, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15 000 ABITANTI

PARTE I	PARTE II	
NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)	1	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)	2	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
	3	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)	4	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
	5	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
	6	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)	7	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
	8	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
	9	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

PARTE III	PARTE IV	
NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)	10	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
	11	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
	12	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
	13	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
	14	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
	15	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
	16	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
	17	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)
	18	(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)

(*Segue* TABELLA **C**)

N B - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali le parti prima e seconda iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, i contrassegni accanto al rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di Sindaco posto geometricamente in posizione centrale rispetto ai contrassegni medesimi. Sulla destra è stampata accanto a ciascun contrassegno una riga per l'espressione di una preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale della lista votata. I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere, complessivamente, in numero superiore a 9. Le parti terza e quarta vengono utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i candidati e dei rispettivi contrassegni ammessi

Qualora in uno spazio debba riprodursi il nominativo di un unico candidato alla carica di Sindaco collegato a più di 9 liste, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata al fine di consentire la stampa di tutti i contrassegni nello stesso spazio.

In ogni caso i contrassegni da riprodurre accanto al nominativo del candidato alla carica di Sindaco devono essere contenuti nel medesimo spazio

I nominativi dei candidati alla carica di sindaco ed i contrassegni della lista ad essi collegati devono essere disposti secondo l'ordine risultato dal rispettivo sorteggio

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sulla sesta e su quelle successive seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata dev'essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito

TABELLA D
(prevista dall art 15 comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO PER L ELEZIONE DEL SINDACO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI E PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

(*Segue* TABELLA **D**)

N B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: soltanto la prima iniziando da sinistra, viene utilizzata per la stampa dei contrassegni e dei nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio.

I nominativi dei candidati sono riportati secondo l ordine risultato dal sorteggio

I contrassegni da collocare all interno di ciascuno spazio sotto il nome e cognome del candidato sono disposti in senso orizzontale iniziando da sinistra a destra secondo l'ordine del sorteggio effettuato in occasione del primo turno, e collocati sulla stessa riga se sono da 1 a 3, su una seconda riga se sono da 4 a 6, su una terza riga se sono da 7 a 9 e così via.

La scheda deve essere piegata, a cura dell elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito

TABELLA F

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER IL TURNO DI BALLOTTAGGIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO

ELEZIONE DEL SINDACO
DEL COMUNE DI

(denominazione del Comune)

(data del turno di ballottaggio)

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

BOLLO DELLA SEZIONE

TABELLA G
(prevista dall'art 15 comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

PARTE I		PARTE II	PARTE III	PARTE IV
NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA)	4	NOME E COGNOME (Candidato alla carica di consigliere provinciale)		
	5	NOME E COGNOME (Candidato alla carica di consigliere provinciale)		
	6	NOME E COGNOME (Candidato alla carica di consigliere provinciale)		
NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA)	2	NOME E COGNOME (Candidato alla carica di consigliere provinciale)		
	3	NOME E COGNOME (Candidato alla carica di consigliere provinciale)		
NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA)	1	NOME E COGNOME (Candidato alla carica di consigliere provinciale)		
NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA)	7	NOME E COGNOME (Candidato alla carica di consigliere provinciale)		
	8	NOME E COGNOME (Candidato alla carica di consigliere provinciale)		
	9	NOME E COGNOME (Candidato alla carica di consigliere provinciale)		

(*Segue* TABELLA G)

N B - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali le parti prima e seconda iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, i contrassegni accanto al nominativo del candidato alla carica di Presidente della Provincia posto geometricamente in posizione centrale rispetto ai contrassegni medesimi. Sulla destra di ogni contrassegno è stampato il nominativo del candidato al consiglio provinciale presentato nel collegio I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere, complessivamente, in numero superiore a 9 Le parti terza e quarta vengono utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda

In caso di necessità si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i candidati e dei rispettivi contrassegni ammessi

Qualora in uno spazio debba riprodursi il nominativo di un unico candidato alla carica di Presidente della Provincia collegato a più di 9 gruppi, l altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata al fine di consentire la stampa di tutti i contrassegni nello stesso spazio.

In ogni caso i contrassegni da riprodurre accanto al nominativo del candidato alla carica di Presidente della Provincia devono essere contenuti nel medesimo spazio

I nominativi dei candidati alla carica di presidente della Provincia ed i contrassegni dei gruppi ad essi collegati devono essere disposti secondo l'ordine risultato dal rispettivo sorteggio

La scheda deve essere piegata, a cura dell elettore verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito

TABELLA H

(prevista dall art 15, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

di

(denominazione della Provincia)

(data della votazione)

COLLEGIO DI

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

BOLLO DELLA SEZIONE

TABELLA I
(prevista dall art 15, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER IL TURNO DI BALLOTTAGGIO PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

di

(denominazione della Provincia)

(data del turno di ballottaggio)

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

BOLLO DELLA SEZIONE

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 6 dell'art. 34 della legge n. 81/1993 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) prevede che: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana i regolamenti di attuazione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

— Il comma 1, lettera *b)*, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 6, commi 5 e 6, della citata legge n. 81/1993 è il seguente:

«5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento».

— I commi 7 e 8 dell'art. 8 della medesima legge n. 81/1993 sono così formulati:

«7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo e il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovrà avere luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 81/1993 è il seguente:

«Art. 3 (*Sottoscrizione delle liste*). — 1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 2.000 e da non più di 3.000 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

b) da non meno di 1.000 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 ed un milione di abitanti;

c) da non meno di 700 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

d) da non meno di 400 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

e) da non meno di 250 e da non più di 800 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

f) da non meno di 200 e da non più di 500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

g) da non meno di 80 e da non più di 250 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

h) da non meno di 40 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

i) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

3. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

4. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano anche in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 20, quinto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari.

5. Oltre a quanto previsto dagli articoli 28 e 32 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Nei comuni con popolazione superiore a quelle dei comuni di cui all'art. 5, più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

6. La lettera *b)* del primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, come modificata dall'art. 12, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, è abrogata».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 81/1993 è il seguente:

«Art. 5 (*Modalità di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti*). — 1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.

2. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore ai due terzi.

3. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.

4. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nell'apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.

5. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

6. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

7. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

8. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima».

Nota all'art. 5:

— L'art. 6, comma 3, della citata legge n. 81/1993 risulta così formulato: «3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo».

Nota all'art. 6:

— Per il testo del comma 6 dell'art. 5 della sopracitata legge n. 81/1993 si veda la precedente nota all'art. 3.

Note all'art. 7:

— Per il testo del comma 6 dell'art. 6 della sopracitata legge n. 81/1993 si veda la precedente nota all'art. 1.

— Per il testo del comma 8 dell'art. 8 della citata legge n. 81/1993 si veda la precedente nota all'art. 1.

Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 7, comma 4, della citata legge n. 81/1993 è il seguente: «4. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti».

Nota all'art. 10:

L'art. 9, comma 3, della citata legge n. 81/1993 risulta così formulato: «3. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti».

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'art. 9, comma 8, della citata legge n. 81/1993 è il seguente: «8. Compiute le operazioni di cui al comma 7 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali».

Note all'art. 12:

— Il testo dell'art. 13, comma 5, della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) è il seguente: «5. Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno un presidente».

— Il testo dei commi 1, 2 e 8 dell'art. 7 della già citata legge n. 81/1993 è il seguente:

«1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere, di norma, rappresentato in misura superiore ai due terzi.

2. Il voto alla lista viene espresso ai sensi del comma 3 dell'art. 6, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

3.-7. (*Omissis*).

8. Compiute le operazioni di cui al comma 7 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista».

— Per il testo del comma 4 dell'art. 7 della citata legge n. 81/1993 si veda la precedente nota all'art. 9.

Nota all'art. 13:

— L'art. 53 del testo unico approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, è così formulato:

«Art. 53. — Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale nonché da quella di cui agli articoli 43 e 44 e dai tagliandi dei certificati elettorali;

Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al pretore del circondario che ne rilascia ricevuta.

3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al pretore del circondario.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato, del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese».

Nota all'art. 15

Il testo dell'art. 10, comma 3, della citata legge n. 81/1993 è il seguente: «3. Fino all'approvazione delle modifiche statutarie conseguenti, ai sensi dell'art. 33 della presente legge, si applicano le norme per l'elezione dei consigli nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti».

93G0196

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 19 aprile 1993

Annullamento delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 1992 relativo all'indizione delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione di questo Ministero;

Visto il decreto ministeriale del 29 ottobre 1992, con il quale le predette elezioni venivano rinviate al 28 e 29 novembre 1993;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con il quale sono abrogate le norme che prevedono la rappresentanza elettiva del personale nei consigli di amministrazione delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale del 27 febbraio 1993 che, in conformità a quanto sopra previsto, procede ad una nuova determinazione dei componenti del Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Le elezioni di cui ai decreti ministeriali 9 luglio 1992 e 29 ottobre 1992, relative al rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia, sono annullate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

Roma, 19 aprile 1993

Il Ministro: CONSO

93A2710

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 aprile 1993

Integrazione al decreto ministeriale 30 settembre 1992 concernente: «Approvazione dei programmi e criteri selettivi per i controlli in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto ed altre imposte indirette e criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti dei soggetti scelti mediante sorteggio, per l'anno 1993: integrazioni e modifiche al programma dei controlli fiscali per l'anno 1992».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1992;

Ritenuta la necessità, ai fini del recupero di materia imponibile, di procedere ad un riscontro fra dati disponibili presso il Ministero delle finanze e presso gli enti previdenziali;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 11 del decreto ministeriale 30 settembre 1992 è integrato come segue:

«u) soggetti che per i periodi d'imposta 1989 o 1990 hanno dichiarato, in qualità di sostituti d'imposta, un ammontare delle retribuzioni corrisposte che si discosta, tenuto conto delle differenze connesse con i criteri di determinazione della base imponibile, da quello dichiarato per i medesimi periodi ai fini previdenziali»; in tal caso le segnalazioni non tengono conto di quanto disposto dall'art. 10, comma 3, del presente decreto

Art. 2.

1. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette, in deroga a quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 30 settembre 1992, procederanno al controllo dell'intera posizione fiscale dei soggetti segnalati con priorità rispetto alle segnalazioni di altro tipo fermi restando i criteri di cui all'art. 7 del medesimo decreto.

Roma, 26 aprile 1993

Il Ministro AMATO

93A2758

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 27 marzo 1993

Rideterminazione della Cassa integrazione guadagni delle compagnie e gruppi portuali per l'anno 1993.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 108-112 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 140-203 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, concernente la soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali.

Visto il decreto interministeriale 9 febbraio 1990 con il quale sono stati individuati i termini, i criteri e le modalità per l'attribuzione dei benefici di cui al comma 4 dell'art. 3 della legge n. 58/1990 sopracitata;

Visto l'art. 31 del decreto-legge 1° marzo 1992, n. 195, reiterato da ultimo con decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, art. 1 e convertito nella legge 5 novembre 1992, n. 428, recante differimento di termini urgenti previsti da disposizioni legislative in materia di lavoro portuale;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 18 febbraio 1993, n. 36, che differisce al 31 dicembre 1993 il beneficio di cui all'art. 1, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 370/1992 nel limite di ulteriori 1000 unità;

Visto il decreto interministeriale datato 10 settembre 1992 con il quale sono state determinate le dotazioni organiche con l'individuazione delle eccedenze dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali;

Visto il decreto interministeriale datato 7 gennaio 1992 concernente le dotazioni organiche con le individuazioni delle eccedenze per le compagnie del ramo industriale e carenanti del porto di Genova;

Vista la necessità di procedere ad una nuova individuazione del numero dei lavoratori e dei dipendenti da collocare in Cassa integrazione guadagni straordinaria nel corso del 1993 ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 36/1993,

Considerato, altresì, che nell'anno 1992 non sono state fruite totalmente le giornate di cassa integrazione assegnate per il predetto anno a favore della categoria,

Ritenuto, inoltre, che ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato decreto-legge n 36/1993 il beneficio in questione, se non pienamente utilizzato, può essere fruito nel corso del 1993;

Considerato, pertanto, che alle 1000 unità fissate dall'art. 4 del decreto-legge 18 febbraio 1993, n. 36, vanno aggiunte n 190 unità, corrispondenti al numero di giornate di cassa integrazione non utilizzate nel corso dell'anno 1992;

Sentiti gli enti portuali, le autorità marittime competenti, le compagnie ed i gruppi portuali;

Decreta:

Il numero massimo di unità che ciascuna compagnia o gruppo portuale può collocare in Cassa integrazione guadagni straordinaria nel corso dell'anno 1993 è determinato, secondo i criteri richiamati nelle premesse e tenuto conto delle esigenze specifiche di ciascun porto in relazione alla ristrutturazione organizzativa ed operativa in corso nel settore, nell'allegata tabella, che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1993

Il Ministro: TESINI

TABELLA

Compagnie portuali	Dotaz organ lavor port	Eccedenze	Dotaz orgin dipen	Eccedenze	Totali eccedenze	Cassa integraz
Ancona	84	14	2	4	18	3
Anzio	–	12	–	–	12	6
Arbatax	8	30	1	1	31	18
Augusta - Siracusa	33	42	1	1	43	22
Baia	–	24	–	1	25	12
Bari	25	13	1	2	15	—
Brindisi	37	38	—	2	40	8
Cagliari	26	32	2	4	36	—
Castellammare di Stabia	18	9	1	2	11	–
Catania	48	41	2	1	42	8
Chioggia	104	76	4	9	85	25
Civitavecchia	102	174	7	6	180	72
Crotone	26	10	1	2	12	5
Gaeta	38	2	1	1	3	2
Gallipoli	–	20	–	–	20	10
Gela	4	39	–	1	40	24
Genova Ramo Industriale	25	200	–	—	200	21
Genova Carenanti	6	22	—	—	22	14
Genova M V - Carboni	600	343	33	35	378	204
Imperia	10	36	– –	1	37	10
La Spezia	90	21	3	4	25	3
Livorno	376	460	20	26	486	140
Manfredonia	65	42	3	3	45	10
Marina di Carrara	160	29	5	15	44	4
Marsala - Mazara del Vallo	6	13	—	—	13	3
Messina	—	7	–	2	9	3
Milazzo - Lipari	16	14	1	1	15	5
Molfetta - Barletta - Trani	29	11	1	1	12	—
Monfalcone	120	51	4	3	54	4
Monopoli	5	5	–	1	6	2
Napoli	150	96	7	11	107	72
Olbia	12	97	3	3	100	4
Palermo - T Imerese	89	127	4	3	130	62
Pescara	14	1	1	1	2	—
Piombino - Portoferraio	50	36	1	–	36	12
P. Empedocle - Licata	15	44	2	3	47	32
Porto Nogaro	17	23	1	1	24	4
Portoscuso	22	2	1	2	4	—
Porto Torres	11	10	1	1	11	–
Pozzuoli	9	14	1	1	15	5
Ravenna	230	407	16	33	440	86
Reggio Calabria	14	2	1	2	4	1
Riposto	–	16		1	17	4
Salerno	170	169	5	5	174	90
Sant'Antioco	23	10	1	2	12	5
Savona	160	89	6	13	102	2
Taranto	32	115	4	2	117	44
Torre Annunziata	—	9	–	3	12	1
Trapani	4	10	—	1	11	
Trieste	294	253	14	9	262	80
Venezia	170	178	9	58	236	38
Viareggio	12	9	1	–	9	2
Vibo Valentia M	–	10			10	3
Lampedusa		9		1	10	5
Totali	3 559	3 566	172	285	3 851	1.190

93A2711

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 1° dicembre 1992, n. 8840/VIA/A.O.13.1.

Assoggettabilità alla procedura d'impatto ambientale dei progetti riguardanti le vie di rapida comunicazione. Art. 6, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi.

A tutte le amministrazioni dello Stato
Alle regioni
Alle province
Ai comuni
Ai commissari di Governo
e, per conoscenza,
Alla Commissione per le Comunità europee

1. Il Ministero dell'ambiente ha richiesto un chiarimento interpretativo alla D.G. XI della Commissione delle Comunità europee circa il punto 7 dell'allegato I alla direttiva 85/337/CEE, ove — nel testo in lingua italiana — per le «vie di rapida comunicazione» è riportata in nota la seguente definizione: «le vie di rapida comunicazione ai sensi della presente direttiva corrispondono alla terminologia dell'accordo europeo sulle grandi strade di traffico internazionale del 15 novembre 1975».

2. Con nota 11.12.91/XI/017013 la Commissione delle Comunità europee ha comunicato quanto segue:

«la direttiva 85/337/CEE rinvia all'accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale del 15 novembre 1975 per quanto riguarda la nozione di "route express" del testo francese che è stato tradotto in italiano con l'espressione "vie di rapida comunicazione";

con tale termine si designa nel testo francese "une route réservé à la circulation automobile, accessible seulement par dès échangeurs ou des carrefours réglementés et sur la quelle, en particulier, il est interdit de s'arrêter et de stationner sur la chaussée";

si tratta quindi di vedere se la traduzione italiana riproduce fedelmente la versione sopra esposta che è quella sulla quale si basa la direttiva comunitaria:

sulla base degli elementi di cui dispone la Commissione nel quadro di una serie di ricorsi relativi all'applicazione della direttiva 85/337/CEE concernenti la costruzione di opere stradali appare che la tipologia di "superstrade" debba rientrare nella nozione di "route express" sopramenzionata, in italiano "vie di rapida comunicazione". Per quanto riguarda le autostrade si ritiene che questa tipologia sia sufficientemente identificata in tutti gli Stati membri a tal punto che la direttiva comunitaria non ha ritenuto necessario il rinvio all'accordo europeo sopracitato;

occorre infine sottolineare che l'Italia è l'unico Paese che abbia oggi sollevato tali difficoltà interpretative circa la definizione di progetti di opere stradali (vie di rapida comunicazione) i cui contenuti sono stati ampliamente discussi ed approvati nel quadro di misure prese a livello internazionale e comunitario».

3. La legge 29 novembre 1980, n. 922 (all. II, punto II.3) di adesione all'accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale definisce le superstrade come: «le strade riservate alla circolazione automobilistica accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietati tra l'altro l'arresto e la sosta dei veicoli».

4. Tale definizione corrisponde sostanzialmente a quella di «Strade extraurbane principali» così come definite dall'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: «strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchine pavimentate, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore: per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi: per la sosta devono essere previste apposite aree con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione». A tale definizione pertanto ci si atterrà ai fini dell'obbligo di pronuncia di compatibilità ambientale previsto dall'art. 6 della legge n. 349/1986 e successivi decreti attuativi.

5. Resta fermo quanto disposto dall'art. 2, comma primo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377/1988 circa la applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale ai progetti relativi ad interventi riguardanti opere già esistenti, non rientranti nelle categorie previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377/1988, qualora da tali interventi derivi un'opera che rientri nelle categorie per cui tale procedura è prevista anche con riguardo a quanto precisato dalla presente circolare.

6. Per i progetti riguardanti modifiche ad opere esistenti da sottoporre a procedura di valutazione di impatto ambientale, al fine di agevolare la verifica relativa all'entità delle modifiche alle opere originarie e le condizioni per un'eventuale esclusione dalla procedura di v.i.a., è opportuno che i committenti inoltrino al Ministero dell'ambiente il progetto di massima corredato da uno studio ambientale che dovrà contenere:

una chiara indicazione delle modifiche alla qualità dell'ambiente interessato dall'intervento;

la documentazione fotografica riferita allo stato attuale;

l'inquadramento programmatico ed urbanistico dell'opera;

l'illustrazione dei valori naturalistici, delle condizioni idrogeologiche e degli eventuali vincoli relativi all'area interessata dal progetto.

Il Ministro: RIPA DI MEANA

93A2765

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 27 aprile 1993, n. 17/93

Art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Istituzione dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e disciplina dell'attività di comunicazione di pubblica utilità.

Alle amministrazioni pubbliche

1. UFFICIO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO

L'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, dispone che le amministrazioni, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, istituiscano uffici per le relazioni con il pubblico nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione delle unità organiche.

A tali uffici sono attribuite le seguenti competenze:

servizi all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge n. 241/1990;

informazioni all'utenza relative agli atti ed allo stato dei procedimenti;

ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza;

promozione ed attuazione di iniziative di comunicazione di pubblica utilità per assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture.

Un adeguato supporto informativo allo svolgimento delle predette attività è assicurato dalla istituzione, prevista dall'art. 11 del citato decreto legislativo n. 29/1993, di «Servizi polifunzionali di accesso alle amministrazioni pubbliche» sulla base di modelli e sistemi di interconnessione definiti dall'Autorità per l'informatica nella P.A. di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, utilizzando le risorse finanziarie previste dall'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per la realizzazione di progetti finalizzati.

Al fine di favorire una compiuta ed omogenea attuazione del disposto dell'art. 12 del decreto legislativo n. 29/1993, lo scrivente Dipartimento propone di seguito un «modello» di organizzazione dell'ufficio per le relazioni con il pubblico al quale le amministrazioni potranno fare riferimento, con gli opportuni adattamenti in funzione delle dimensioni, delle risorse e delle esperienze maturate, nonché dell'attività svolta e del relativo assetto organizzativo.

Livello dell'ufficio.

L'ufficio per le relazioni con il pubblico è istituito come unità organica centrale con funzioni di promozione, programmazione, organizzazione e coordinamento, la quale, compatibilmente con la struttura delle amministrazioni, può articolarsi in unità operative periferiche.

Ad esso è preposto un dirigente appartenente al più elevato livello previsto dall'ordinamento dell'amministrazione, al quale è affidata la responsabilità di organizzare, con carattere di forte sinergia ed integrazione, l'attività delle «aree» in cui si articola l'ufficio.

Ai sensi dell'art. 12, terzo comma, del decreto legislativo n. 29/1993, le amministrazioni avranno cura di assegnare all'ufficio, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, personale con idonea qualificazione in campo commerciale e con elevata capacità di relazione con il pubblico.

Al fine di garantire un primo, omogeneo impatto con la nuova normativa, sarà opportunamente adeguato il programma di formazione attualmente operativo presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione in materia di comunicazione.

Struttura dell'ufficio.

L'ufficio introduce presso le amministrazioni pubbliche una nuova funzione, destinata a riprodurre al loro interno quella utile dialettica che nell'azienda oppone l'area commerciale a quella della produzione, con il fine di concorrere a riorientare le attività pubbliche dagli adempimenti formali ai risultati sostanziali apprezzati dall'utenza.

Di norma, l'ufficio per i rapporti con il pubblico si articola, quindi, in due distinte aree di attività, fortemente integrate:

Area «analisi e ricerche sull'utenza».

Rappresenta la «superficie di contatto» dell'amministrazione con l'utenza, di cui valuta sistematicamente il grado di soddisfazione dei servizi pubblici e l'evoluzione dei bisogni quali-quantitativi, analizzando i risultati di studi, ricerche e sondaggi ed utilizzando, quale supporto informativo, banche dati automatizzate

L'attività dell'area è funzionale alla programmazione delle iniziative di comunicazione e di formazione ed alla formulazione di proposte di adeguamento organizzativo, procedurale ed operativo dell'amministrazione.

Area «comunicazione».

Progetta ed attua, secondo il disposto dell'art. 12, quarto comma, del decreto legislativo n. 29/1993 e sulla base delle informazioni prodotte dall'area «analisi e ricerche sull'utenza», nonché delle proprie competenze professionali, iniziative di comunicazione di pubblica utilità volte ad assicurare, attraverso l'utilizzazione degli opportuni strumenti (grafici, editoriali, audiovisivi, radiotelevisivi, telematici, multimediali, pubblicitari, di comunicazione istituzionale integrata e connessa ad eventi), ai fini di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture.

A tale scopo, intrattiene sistematici rapporti con gli organismi ufficiali di comunicazione.

Cura l'accesso agli atti amministrativi da parte dell'utenza ai sensi della legge n. 241/1990 ed organizza presso gli uffici operativi periferici, sulla base delle specifiche e dei modelli di interconnessione definiti dall'Autorità per l'informatica nella P.A. e d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica e con i comitati metropolitani, «Servizi polifunzionali di accesso» finalizzati alla erogazione all'utenza di informazioni sugli atti e sullo stato dei procedimenti amministrativi.

2. DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ SVOLTE DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

In attuazione delle disposizioni normative recate dall'art. 12, quarto comma, del decreto legislativo n. 29/1993, le amministrazioni dello Stato attuano le iniziative di comunicazione di pubblica utilità di propria competenza avvalendosi del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

A tali fini, le Amministrazioni dello Stato trasmettono annualmente al citato Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 31 ottobre, un programma di realizzazione di iniziative di comunicazione di pubblica utilità da attuarsi l'anno successivo in relazione alla specifica attività istituzionale svolta dalle singole amministrazioni, corredato dalle necessarie indicazioni in ordine alla copertura finanziaria ed agli strumenti d'intervento di cui alle competenze, dell'«area comunicazione».

I programmi di carattere pubblicitario dovranno essere corredati dalla documentazione prevista dall'art. 5 della legge n. 67/1987, anche al fine della prevista informazione alla commissione per la pubblicità della pubblica amministrazione ed al garante.

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria sottoporrà alla commissione di coordinamento istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica, per un parere di merito, una coerente ipotesi di piano annuale di comunicazione che verrà successivamente sottoposto all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Eventuali piani integrativi determinati da emergenze e/o da particolari sopravvenienze saranno trasmessi ed approvati con le stesse modalità.

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria svolgerà una costante attività di consulenza sia per gli aspetti di merito che procedurali nella fase di predisposizione dei programmi annuali da parte delle amministrazioni.

I rapporti, anche convenzionali, esistenti con l'Istituto Poligrafico dello Stato, con il servizio pubblico radiotelevisivo, con le agenzie di stampa e informazioni e con altri enti costituiranno elementi di integrazione ed adeguamento dei programmi proposti dalle singole amministrazioni.

3. COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sarà istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica una commissione di coordinamento per l'attuazione della normativa recata dagli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 29/1993, composta da rappresentanti del predetto Dipartimento, di quello per l'informazione e l'editoria, della Scuola superiore della pubblica amministrazione e dai responsabili degli uffici per le relazioni con il pubblico.

La commissione svolgerà attività consultiva relativa a:

coordinamento delle fasi di attuazione del modello organizzativo dell'ufficio per le relazioni con il pubblico;

definizione e aggiornamento dei programmi di formazione professionale;

parere sul piano annuale di comunicazione di pubblica utilità

Lo scrivente Dipartimento resta a disposizione per eventuali richieste di delucidazioni o di ulteriori informazioni e rappresenta l'opportunità che le amministrazioni regionali e gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, assumano nella materia, pur con gli adattamenti dimensionali e qualitativi necessari, determinazioni sostanzialmente omogenee alle indicazioni fornite con la presente circolare, per favorire parità di prestazioni e di servizi nell'intero sistema pubblico.

p. *Il Ministro*: SACCONI

93A2712

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione dell'agenzia consolare di seconda categoria in Lemno (Grecia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta

Articolo unico

È istituita in Lemno (Grecia) un'agenzia consolare di seconda categoria, posta alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Salonicco, con la seguente circoscrizione territoriale. le isole di Lesbo e Lemno

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 22 marzo 1993

Il Ministro COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1993
Registro n 6 Esteri foglio n 156

93A2715

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato onorario in Cardiff (Gran Bretagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta

Articolo unico

Il sig Domenico Casetta, vice console onorario in Cardiff (Gran Bretagna), con circoscrizione territoriale comprendente i distretti di Hereford della Contea di Hereford e Worcester, le Contee del Mid Glamorgan, South Glamorgan, West Glamorgan, Dyfed-Gwent e il distretto di Brecknock della Contea di Powys, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a

a) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Londra degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri,

b) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Londra delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte di comandanti di navi o aeromobili.

c) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Londra dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili,

d) rilascio di certificazioni (escluse quelle relative alla cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni,

e) autenticazioni di firme, redazione di atti di notorietà, rilascio di procure speciali riguardanti le persone fisiche,

f) rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Londra,

g) rilascio della documentazione relativa ai rimpatri definitivi,

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali,

i) svolgimento di compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva che ne facciano richiesta Raccolta e trasmissione al consolato generale d'Italia in Londra di tutti gli atti concernenti la leva;

l) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 19 aprile 1993

Il Ministro COLOMBO

93A2716

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rinvio della prova di esame del concorso per l'ammissione al corso biennale di formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 1993-1994.

La prova di esame del concorso per l'ammissione al corso biennale di formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 1993-1994, indetto con decreto ministeriale in data 29 settembre 1992 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 82 del 16 ottobre 1992, già fissata per il giorno 8 maggio 1993, è stata rinviata a data da destinarsi.

Sarà data comunicazione della nuova data della prova di esame del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale

Del rinvio della prova di esame è data comunicazione ai candidati, mediante adeguate forme di pubblicità, dal Ministero della sanità, dalle regioni o province autonome e dagli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri delle regioni o province autonome stesse

93A2782

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 5 maggio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl ord alla *Gazzetta Ufficiale* n 108 del 10 maggio 1988.

Cambi del giorno 5 maggio 1993

Dollaro USA	1458,84
ECU	1811,59
Marco tedesco	926,66
Franco francese	275,07
Lira sterlina	2291,84
Fiorino olandese	825,00
Franco belga	45,07
Peseta spagnola	12,649
Corona danese	241,21
Lira irlandese	2258,58
Dracma greca	6,816
Escudo portoghese	9,997
Dollaro canadese	1143,74
Yen giapponese	13,262
Franco svizzero	1032,81
Scellino austriaco	131,74
Corona norvegese	219,05
Corona svedese	200,03
Marco finlandese	270,41
Dollaro australiano	1019,00

93A2781

N. 82

Media dei titoli del 29 aprile 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	58,800
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	106,500
» 10% Cassa DD PP sez. A Cr C.P 97 . . .	98,300
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	94,500
» » » 21- 4-1987/94 . . .	94,200
» » CTO 12,50% 1- 6-1989/95	99,900
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,900
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,025
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,200
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,150
» » » 12,50% 19-10-1989/95	101,400
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,350
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,750
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,075
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,050
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,975
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,050
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,375
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,575
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,800
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,800
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	101,025
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	100,100
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	99,900
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	100,300
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	98,050
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101 -
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,850
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	100,875
» » » TR 2,5% 1983/93	102,900
» » » Ind 1- 5-1988/93	99,875
» » » » 1- 6-1988/93	100,350
» » » » 18- 6-1986/93	100 —
» » » » 1- 7-1988/93	100,550
» » » » 17- 7-1986/93	99,900
» » » » 1- 8-1988/93	100,575
» » » » 19- 8-1986/93	100,150

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 9-1988/93	100,500
» » » » 18- 9-1986/93 .	100,400
» » » » 1-10-1988/93	100,275
» » » » 20-10-1986/93 .	100,825
» » » » 1-11-1988/93	100,375
» » » » 18-11-1987/93	101,675
» » » » 19-12-1986/93	102,850
» » » » 1- 1-1989/94	100,525
» » » » 1- 2-1989/94	100,400
» » » » 1- 3-1989/94	100,575
» » » » 15- 3-1989/94	100,400
» » » » 1- 4-1989/94	100,500
» » » » 1- 9-1989/94	100,025
» » » » 1-10-1987/94	100,400
» » » » 1-11-1989/94	99,950
» » » » 1- 1-1990/95	99,950
» » » » 1- 2-1985/95	101,400
» » » » 1- 3-1985/95	99,800
» » » » 1- 3-1990/95	99,800
» » » » 1- 4-1985/95	98,500
» » » » 1- 5-1985/95	98,400
» » » » 1- 5-1990/95	99,500
» » » » 1- 6-1985/95	98,525
» » » » 1- 7-1985/95	98,750
» » » » 1- 7-1990/95	99,725
» » » » 1- 8-1985/95	98,675
» » » » 1- 9-1985/95	98,550
» » » » 1- 9-1990/95	99,625
» » » » 1-10-1985/95	98,750
» » » » 1-10-1990/95	99,525
» » » » 1-11-1985/95	99,500
» » » » 1-11-1990/95	99,450
» » » » 1-12-1985/95	100,450
» » » » 1-12-1990/95	99,675
» » » » 1- 1-1986/96	100,075
» » » » 1- 1-1986/96 II	100,050
» » » » 1- 1-1991/96	99,625
» » » » 1- 2-1986/96 .	99,950
» » » » 1- 2-1991/96 . . .	99,600
» » » » 1- 3-1986/96 . .	99,775
» » » » 1- 4-1986/96 . . .	97,475
» » » » 1- 5-1986/96 .	97,550
» » » » 1- 6-1986/96 . . .	97,625
» » » » 1- 7-1986/96 . .	97,225

Certificati di credito del Tesoro Ind				1- 8-1986/96	96,925
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,225
»	»	»	»	1-10-1986/96	97,875
»	»	»	»	1-11-1986/96	99,125
»	»	»	»	1-12-1986/96	100,425
»	»	»	»	1- 1-1987/97	99,850
»	»	»	»	1- 2-1987/97	99,400
»	»	»	»	18- 2-1987/97	99,675
»	»	»	»	1- 3-1987/97	98,575
»	»	»	»	1- 4-1987/97	96,850
»	»	»	»	1- 5-1987/97	96,625
»	»	»	»	1- 6-1987/97	97,225
»	»	»	»	1- 7-1987/97	96,600
»	»	»	»	1- 8-1987/97	96,750
»	»	»	»	1- 9-1987/97	97,775
»	»	»	»	1- 3-1991/98	97,125
»	»	»	»	1- 4-1991/98	97 —
»	»	»	»	1- 5-1991/98	96,650
»	»	»	»	1- 6-1991/98	97,125
»	»	»	»	1- 7-1991/98	97,100
	»	»	»	1- 8-1991/98	96,750
»	»	»	»	1- 9-1991/98	96,825
»	»	»	»	1-10-1991/98	96,325
»	»	»	»	1-11-1991/98	96,275
	»	»	»	1-12-1991/98	96,775
			»	1- 1-1992/99	96,400
»			»	1- 2-1992/99	96,375
»	»	»	»	1- 3-1992/99	96,350
	»			1- 4-1992/99	96 —
»	»		»	1- 5-1992/99	95,875
»	»	»	»	1- 6-1992/99	96,275
»	»	»	»	1- 8-1992/99	96,250

Buoni Tesoro Pol			12,50%	1- 7-1993	99,850
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,875
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,925
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,975
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100 —
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	100,100
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,075
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,925
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,025
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99,725
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,825
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	99,925
			12,50%	1- 5-1990/94	100,025
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99,875
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	99,800
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	99,975
»	»	»	12,00%	1-10-1992/95	99,975
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	99,800
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	100,050
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	98,800
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	98,650
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	98,750
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	98,475
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/97	98,500
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	99,750
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	99,675
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	100 —
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	100 —
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	100,025
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	97,850
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	97,775
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	97,500
»	»	»	12,00%	18- 5-1992/99	98,125
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	99,175
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	96,750
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	96,650
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	96,725
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/2002	96,900

Certificati credito Tesoro E C U				22- 7-1985/93	9,00%	98 —
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	97,650
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	97,750
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	98,600
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	95,300
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	96,250
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	97,750
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	97,400
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	98,275
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	101,400
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	96,900
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	100 —
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	98,925
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	101,900
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	101,500
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	107,875
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	108,750
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	103,700
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	106,550
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	104,600
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	101,500
	»	»	»	22-11-1991/96	10,60%	106,200
»	»	»	»	23- 3-1992/97	10,20%	106,725
»	»	»	»	26- 5-1992/97	10,50%	107,100

93M29043

Il contabile del portafoglio dello Stato

Rivalutazione annuale del capitale dei certificati del Tesoro reali

Con decreto ministeriale 20 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 3 agosto 1983, è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro rivalutabili annualmente nel capitale in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi impliciti del prodotto interno lordo al costo dei fattori.

A termine dell'art. 5 del suddetto decreto, modificato dal decreto ministeriale 30 marzo 1990, la rivalutazione avviene all'inizio di ogni anno di durata dei titoli successivo al primo e a scadenza, sulla base dell'indice dei prezzi impliciti del prodotto interno lordo al costo dei fattori, comunicato dall'ISTAT l'anno stesso, concernente l'incremento registrato nell'anno solare precedente.

In relazione a quanto sopra, e sulla base di quanto comunicato dall'ISTAT, si rende noto che la variazione percentuale del predetto indice, verificatasi nell'anno 1992 rispetto all'anno precedente, è del 4,6%.

93A2731

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 28 aprile 1993, n. 131, recante: «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie). (Decreto-legge pubblicato nella Edizione straordinaria della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100-*bis* del 1° maggio 1993).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, alla pag. 16 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 26, comma 3, dove è scritto: «... di cui al codice NC *22 09*, ...», leggasi: «... di cui al codice NC *2209*, ...».

Inoltre, alla pag. 35, nella prima colonna della stessa *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 61, comma 1, nella tabella, in corrispondenza dell'art. 75, sotto la voce «Indicazioni degli atti soggetti a tassa», al punto 1, lettera *a)*, dove è scritto: «3) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente compresa tra *101 001* e 500 000 abitanti ...», leggasi: «3) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente compresa tra *100 001* e 500 000 abitanti ...».

93A2780

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità recante: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali, nuove forme farmaceutiche, nuovi dosaggi, modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 1° aprile 1993).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riportante il decreto n. 232/1993 del 22 marzo 1993 relativo alla specialità medicinale SUCRALFIN, alla pag. 49, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è riportata la composizione delle bustine da 5 g, in luogo di: «principio attivo: sucralfato (pari ad alluminio 190 mg/g) *200* mg; ...», si legga: «principio attivo: sucralfato (pari ad alluminio 190 mg/g) *2000* mg; ...».

93A2745

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**

— **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	345.000
- semestrale	L.	188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	664.000
- semestrale	L.	366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	325.000
Abbonamento semestrale	L.	198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 0 4 0 9 3 *

L. 1.300